

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL  
CONSIGLIO COMUNALE E DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del**

**04.02.2004**

## **- INDICE -**

### **PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Regolamento – Finalita'
- Art. 2 – Interpretazioni del regolamento
- Art. 3 – Durata in carica del consiglio comunale
- Art. 4 – La sede dell'adunanza

#### **CAPO II – IL PRESIDENTE**

- Art. 5 – Presidenza delle adunanze
- Art. 6 – Compiti e poteri del presidente

#### **CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 7 – Gruppi Consiliari
- Art. 8 – Conferenza dei capi gruppo consiliari

#### **CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

- Art. 9 – Istituzione
- Art. 10 – Composizione
- Art. 11 – Compiti
- Art. 12 – Convocazione
- Art. 13 – Funzionamento – Decisioni
- Art. 14 – Partecipazione del sindaco e degli assessori
- Art. 15 – Segreteria – Verbalizzazione
- Art. 16 – Indagini conoscitive
- Art. 17 – Sedute delle commissioni
- Art. 18 – Dimissioni

## **CAPO V – COMMISSIONI SPECIALI**

Art. 19 – Commissioni temporanee

Art. 20 – Commissioni d'inchiesta

Art. 21 – Revisori dei conti

## **CAPO VI – I CONSIGLIERI SCRUTATORI**

Art. 22 – Designazione e funzioni

## **PARTE II – I CONSIGLIERI COMUNALI**

### **CAPO I – NORME GENERALI**

Art. 23 – Riserva di legge

### **CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO**

Art. 24 – Consiglieri – assessore non consigliere

Art. 25 – Dimissioni

Art. 26 – Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 27 – Sospensioni delle funzioni

### **CAPO III – DIRITTI**

Art. 28 – Diritti di iniziativa

Art. 29 – Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 30 – Richiesta di convocazione del consiglio

Art. 31 – Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 32 – Facoltà di visione degli atti

### **CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

- Art. 33 – Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 34 – Divieto di mandato imperativo
- Art. 35 – Partecipazione alle adunanze
- Art. 36 – Astensione obbligatoria
- Art. 37 – Responsabilita' personale – esonero

## **CAPO V – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI**

- Art. 38 – Indirizzi per le nomine di competenze del Sindaco
- Art. 39 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali
- Art. 40 – Funzioni rappresentative

## **PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **CAPO I – CONVOCAZIONE**

- Art. 41 – Competenza
- Art. 42 – Convocazione
- Art. 43 – Ordine del giorno
- Art. 44 – Ordine del giorno – pubblicazione e diffusione

### **CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE**

- Art. 45 – Deposito degli atti
- Art. 46 – Adunanza di prima convocazione
- Art. 47 – Adunanza di seconda convocazione

### **CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE**

- Art. 48 – Adunanze pubbliche
- Art. 49 – Registrazioni audio e video
- Art. 50 – Adunanze segrete
- Art. 51 – Adunanze "aperte"

### **CAPO IV –DISCIPLINE DELLE ADUNANZE**

- Art. 52 – Comportamento dei consiglieri
- Art. 53 – Ordine della discussione
- Art. 54 – Comportamento del pubblico
- Art. 55 – Ammissione di funzionari consulenti in aula

## **CAPO V – ORDINE DEI LAVORI**

- Art. 56 – Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 57 – Discussione – norme generali
- Art. 58 – Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 59 – Fatto personale
- Art. 60 – Termine dell'adunanza

## **CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE – VERBALE**

- Art. 61 – Partecipazione del segretario all'adunanza
- Art. 62 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

## **PARTE IV – LE DELIBERAZIONI**

### **CAPO I – LE DELIBERAZIONI**

- Art. 63 – Verbale – Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 64 – Approvazione – Revoca – Modifica

### **CAPO II – LE VOTAZIONI**

- Art. 65 – Modalita' generali
- Art. 66 – Votazione in forma palese
- Art. 67 – Votazione per appello nominale
- Art. 68 – Votazione segrete
- Art. 69 – Esito delle votazioni
- Art. 70 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

## **PARTE V – AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO**

Art. 71 – Prerogative dei gruppi

## **PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 72 – Proposta di mozione di sfiducia costruttiva.

Revoca e sostituzione degli assessori

Art. 73 – Entrata in vigore

Art. 74 – Diffusione

## PARTE I – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 REGOLAMENTO – FINALITA'

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente dell'organo Consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale

#### ART. 2 – INTERPRETAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere sottoponendola successivamente e nel più breve tempo possibile alla Commissione Consiliare competente per il successivo esame da parte del Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Sindaco, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

#### ART. 3 – DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di

indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendano necessaria l'adozione.

#### ART. 4 – LA SEDE DELL'ADUNANZA

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa.
4. Il Sindaco può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale per motivate ragioni di carattere sociale e ogni altra situazione che faccia ritenere opportuno la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. Il Sindaco, in questo caso, può autorizzare l'intervento del pubblico nella discussione.
5. Il Sindaco, sentito il parere della conferenza dei capi gruppo, può in particolari situazioni autorizzare la riunione del consiglio comunale al di fuori del territorio comunale, congiuntamente a consigli comunali di altri comuni.
6. Nel caso di cui ai commi precedenti la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso al pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
7. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale all'esterno della sede comunale è esposta la bandiera dello Stato e quella della Comunità Economica Europea e se esistente quella del comune che riproduce il gonfalone del comune.

#### CAPO II – IL PRESIDENTE

#### ART. 5 – PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco, ed ove questi sia assente od impedito, dagli altri Assessori, secondo l'ordine di anzianità dato dall'età. La Presidenza in ogni caso non può essere assunta da un Assessore non Consigliere.

#### ART. 6 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto comunale.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine della votazione, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

#### CAPO III – I GRUPPI CONSILIARI

##### ART. 7 – GRUPPI CONSILIARI

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma da Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, il nome dei Capi gruppo, **entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio**, e con la stessa procedura e con gli stessi tempi dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capo Gruppo o delle eventuali modifiche intervenute nel Gruppo. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione della temporanea supplenza del proprio Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, è considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo, non componente della Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi individuati nel comma uno, debbono far pervenire al Sindaco e al Segretario comunale, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. Nel caso in cui vogliano aderire ad un gruppo

consiliare già rappresentato in Consiglio Comunale devono allegare, alla comunicazione, la dichiarazione di accettazione da parte del Capo Gruppo di nuova appartenenza.

4. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi presenti in Consiglio, acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, purchè vi sia accettazione, adesione o altro atto che confermi l'appartenenza del Consigliere ad altri gruppi o partiti presenti in altre sedi istituzionali. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
5. Il Consigliere che subentra ad altri per qualsiasi causa cessato dalla carica deve far pervenire entro **10 giorni dal momento del suo insediamento** al Sindaco e al Segretario comunale la dichiarazione di cui ai commi precedenti
6. Il Sindaco preso atto dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione, ne dà notizia al Consiglio
7. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

#### ART. 8 – CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO CONSILIARI

1. La conferenza dei Capi Gruppo è composta dal Sindaco e dai Capi Gruppo Consiliari, che potranno delegare per iscritto a partecipare altri componenti del proprio gruppo. La delega dovrà essere rinnovata di volta in volta, essa dovrà essere menzionata nel verbale della seduta, cui sarà allegata per formarne parte integrante e sostanziale.
2. La conferenza dei Capi gruppo è convocata per iscritto tramite apposito ordine del giorno dal Sindaco, che dovrà essere notificato ai componenti con le stesse formalità di convocazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di uno o più Capi Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
3. Delle risultanze della Conferenza dei Capi Gruppo è redatto apposito verbale. La Conferenza dei Capi Gruppo può autoconvocarsi, in questo caso dovrà esserne fatta esplicita menzione nel verbale, nel qual caso non si dovranno applicare le modalità di convocazione di cui sopra per la sua validità.

## CAPO IV – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

### ART. 9 - ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, una volta insediatosi, può istituire, delle Commissioni Consiliari Permanenti, in un numero non superiore comunque a tre. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei membri delle Commissioni.
2. La Presidenza delle Commissioni Consiliari Permanenti deve essere affidata a consiglieri in rappresentanza delle minoranze qualora alla stessa siano attribuite funzioni di garanzia e controllo,

### ART. 10 - COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni sono di norma costituite da 3 componenti, la composizione di dette Commissioni è improntata al rispetto di criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza, assicurando, comunque, la presenza di tutte le minoranze, salvo espressa rinuncia da parte di alcune di esse.
2. Ciascuna Commissione al suo interno nominerà un Presidente ed un Vice Presidente.
3. L'Elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta e convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e quella del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Pur senza prendere parte alle votazioni, il Sindaco o l'Assessore delegato, gli Assessori, tutti i Consiglieri Comunali possono partecipare alle sedute delle Commissioni.
6. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
7. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

### ART. 11 - COMPITI

1. Le Commissioni permanenti hanno funzioni preparatorie, referenti e redigenti dei regolamenti e dei provvedimenti di competenza del Consiglio.

2. Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni, risoluzioni e proposte di deliberazioni sulle materie di loro competenza.
3. Ai fini della presentazione di proposte di delibere, la relativa decisione dovrà essere comunicata al Segretario Generale che incaricherà il Responsabile dell'unità organizzativa competente di curare la redazione dello schema di proposta deliberativa che dovrà essere trasmesso, di norma entro 8 giorni dalla predetta comunicazione, alla Commissione interessata per la verifica e il conseguente invio al Sindaco per l'esame e le eventuali valutazioni della Giunta per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Il Sindaco provvederà ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio non oltre la seconda seduta successiva alla data di presentazione e comunque non oltre 20 giorni dal primo Consiglio.
5. I provvedimenti esaminati e votati dalle Commissioni sono sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto il voto favorevole unanime della commissione competente; la Commissione, all'atto dell'invio in Consiglio, può stabilire criteri e direttive per la formulazione del testo.
6. Il Sindaco può anche, su richiesta del singolo Assessore, assegnare alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente. Rimane, comunque, obbligatorio acquisire il parere della Commissione competente quando si tratti di materie di particolare rilevanza quali ad esempio: la costituzione di associazioni fra Comuni o convenzioni fra gli stessi.
7. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
8. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.
9. Ad una Commissione Consiliare Permanente possono essere attribuite funzioni di controllo e di garanzia, in questo caso la Presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei Gruppi Consiliari di minoranza.

## ART. 12- CONVOCAZIONE

1. Il Presidente di intesa con il Vice Presidente convoca la Commissione tramite apposito ordine del giorno, che dovrà essere partecipato ai suoi componenti con le stesse formalità

di convocazione dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario comunale

#### ART. 13 - FUNZIONAMENTO - DECISIONI

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso scritto al Presidente, da un Consigliere del suo stesso Gruppo, anche nell'espressione dei voti attribuitigli, di ciò dovrà essere fatta esplicita menzione nel verbale della Commissione, la designazione scritta verrà allegato al verbale della Commissione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà dei membri.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.
4. Le Commissioni potranno avvalersi del lavoro o delle conoscenze fornite dagli uffici comunali o da altri enti anche invitando alle sedute tecnici o esperti. I Consiglieri possono avvalersi di un esperto per ciascuna materia previa comunicazione al Presidente, esperto che potrà partecipare alla discussione senza diritto di voto.
5. Qualora ciò sia compatibile con gli appositi stanziamenti iscritti in bilancio, su richiesta della Commissione, possono venire nominati periti o consulenti a supporto dei lavori.
6. Le decisioni nel caso in cui non si raggiunga un accordo, verranno assunte a maggioranza e le diverse posizioni espresse potranno essere riportate attraverso il verbale o documentate da relazioni di maggioranza o minoranza.

#### ART. 14- PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti (o Vice Presidenti) delle Commissioni. Tuttavia, se richiesti, hanno l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

#### ART. 15- SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

1. Il verbale della seduta della Commissione è curato dal Presidente della Commissione che, per la sua materiale redazione, può avvalersi, ogniqualvolta lo ritenga necessario, dell'apporto di un dipendente comunale, designato dal Segretario comunale.
2. Nel verbale devono essere indicate espressamente le decisioni assunte dalla Commissione, riepilogate dal Presidente al termine della seduta, con indicazione dei voti riportati; in particolare, andranno evidenziate le proposte di emendamento ai provvedimenti sottoposti all'esame della Commissione, per l'inoltro al Consiglio Comunale.
3. Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Commissari dovranno essere riportati nel verbale solo su esplicita richiesta del Commissario, in forma sintetica, salvo che il Presidente, per la particolare importanza degli argomenti in discussione, non determini diversamente.

#### ART. 16- INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo, possono procedere all'audizione previa comunicazione al Sindaco dei titolari degli uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune, nonché del Segretario comunale.
2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti; possono consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire pareri di esperti.

#### ART. 17 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratta di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

#### ART. 18 - DIMISSIONI

1. In caso di dimissioni di un membro delle Commissioni, ne sarà eletto, qualora sia possibile, uno nuovo dal Consiglio Comunale.

#### CAPO V – COMMISSIONI SPECIALI

## ART. 19 – COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Il Consiglio Comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle Commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, salvo espressa rinuncia, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la Commissione deve terminare i lavori.
2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. Si applicano alle Commissioni Temporanee in quanto compatibili gli articoli previsti dal presente regolamento per le Commissioni Permanenti, salvo che non venga disposto diversamente nella deliberazione Consiliare con la quale s'istituisce la Commissione.

## ART. 20 – COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dai revisori dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, salvo espressa rinuncia. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del consiglio e della Giunta, dei Revisori, del Segretario comunale, del Direttore Generale (se nominato), dei Responsabili degli Uffici di Staff e/o di Settore, dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi, e di ogni altra persona ritengano utile ascoltare per l'espletamento dell'indagine affidatagli. I soggetti invitati alle audizioni sono

tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

5. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore della stessa commissione.
6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovranno essere adottate entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

#### ART. 21 – REVISORI DEI CONTI

1. Il revisore collabora con il Consiglio e con le Commissioni consiliari nella sua funzione di controllo e di indirizzo.
2. Qualora una Commissione Consiliare ritenga opportuno sentire il revisore potrà invitarlo a partecipare alla seduta, previa comunicazione scritta dell'invito e delle argomentazioni che vogliono sottoporgli. Non è necessario la partecipazione del revisore essendo sufficiente la partecipazione del Presidente o suo delegato.
3. Il revisore partecipa, altresì, alle sedute del Consiglio Comunale previo invito, ed in particolare a quelle di approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

#### CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

#### ART. 22 – DESIGNAZIONE E FUNZIONI

1. All'inizio della seduta, dopo l'appello nominale, per le votazioni tanto pubbliche che segrete, il Sindaco designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

## PARTE II – I CONSIGLIERI COMUNALI

### CAPO I – NORME GENERALI

#### ART. 23 – RISERVA DI LEGGE

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

### CAPO II – INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO

#### ART. 24 – CONSIGLIERI – ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità a norma del capo II del titolo III del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella

medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Gli Assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle Commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità della seduta. Hanno diritto di intervenire nella trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di loro competenza e comunque possono intervenire nella discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

#### ART. 25 – DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

#### ART. 26 – DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere (o del Sindaco) interessato ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal capo II titolo III del D.Lgs. n. 267/2000 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per

gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13/09/1982 n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Sindaco o, in sua mancanza, il Vice Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. Ai sensi dell'art. 24, primo comma, dello Statuto Comunale i Consiglieri Comunali che non intervengono a cinque riunioni consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16/05/1960 n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

#### ART. 27 – SOSPENSIONI DELLE FUNZIONI

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 142 o quelli di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Sindaco, o il Vice Sindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna

delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

### CAPO III – DIRITTI

#### ART. 28 – DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000. Il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile successivo al termine dell'istruttoria di cui agli articoli sopracitati e comunque entro 30 giorni. La proposta sarà iscritta con l'oggetto indicato dal consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni di testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta al Sindaco, nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa

6. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subite trasmesse dal Sindaco al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Le proposte di variazione di limitata entità, nonché le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza vengono trattate nel corso della seduta. Qualora vi siano proposte di variazione di limitata entità o modifiche alle proposte di emendamento nel corso dell'adunanza le stesse vengono trattate a meno che non vi sia la necessità di acquisire ulteriori elementi. In tal caso la proposta di delibera viene rinviata all'adunanza successiva.

#### ART. 29 – DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcun'informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
3. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
4. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere di norma entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
5. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco, o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interrogazione, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dover differire la risposta alla prima seduta utile.
6. Le risposte alle interrogazioni vengano date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio o al termine della seduta. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che dichiara di essere o non essere soddisfatto.
7. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
8. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo

9. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio della risposta ad una successiva seduta a cui lo stesso sia presente.
10. In caso di mancata risposta l'interrogazione s'intende trasformata in interpellanza.
11. L'interpellanza consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
12. L'interpellanza potrà essere trasmessa al Sindaco per lettera o presentata verbalmente all'inizio o alla fine della seduta. Nell'uno e nell'altro caso il Sindaco, o per esso l'Assessore preposto alla materia cui si riferisce l'interpellanza, potrà dichiarare di essere pronto a rispondere immediatamente o di dover differire la risposta alla prima seduta utile.
13. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a dieci minuti.
14. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali dichiara di essere o non essere soddisfatto.
15. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto allo svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
16. L'assenza dell'interpellante comporta il rinvio della risposta ad una successiva seduta a cui lo stesso sia presente.
17. Il Consigliere, che sia insoddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, deve motivare la sua insoddisfazione, può presentare sulla stessa una mozione.
18. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore ai cinque minuti.
19. Nessun consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri.
20. E' riservata all'interrogante non soddisfatto la facoltà di presentare un'interpellanza e all'interpellante non soddisfatto, previa motivazione dell'insoddisfazione, la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per un'ulteriore discussione, seguendo la disciplina vigente per tutte le altre proposte.

21. Le mozioni che i Consiglieri ai termini del comma precedente presentassero dopo un'interpellanza vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio più prossimo osservando in ogni caso la procedura prescritta.
22. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere la discussione del Consiglio su un determinato argomento.
23. La mozione è presentata al Sindaco che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.
24. Le mozioni sono svolte alla fine della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
25. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
26. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo consiliare ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
27. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
28. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui ai precedenti commi 24, 25, 26 e 27 del presente articolo.
29. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
30. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.
31. Le mozioni che si è deciso di mettere a votazione sono votate nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
32. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
33. Non saranno prese in considerazione interrogazioni, interpellanze e mozioni concepite in termini sconvenienti e poco rispettosi.

## ART 30 – RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 267/2000. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede il prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### ART. 31 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni, ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e nei termini stabiliti nel relativo regolamento;.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso il consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del consigliere, può decidere di riunirsi in seduta con la presenza del richiedente

e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

#### ART. 32 – FACOLTA' DI VISIONE DEGLI ATTI

1. Ai fini di cui al precedente articolo 33, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio, le deliberazioni con relativi allegati, adottate dalla giunta comunale e comunicate ai capi gruppo consiliari. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase immediatamente.

#### CAPO IV – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

#### ART. 33 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite in forza di leggi statali o regionali, nella misura previste per le adunanza del consiglio dall'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal D.Lgs. n. 267/2000. non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste dalle leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 3.
5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra enti locali che hanno rilevanza nazionale.

6. La Giunta Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, provvede a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
7. E' prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per commissioni permanenti.

#### ART. 34 – DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

#### ART. 35 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio, di ciò viene fatta annotazione nel primo verbale della seduta. Sono considerate cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute consiliari, a mero titolo esemplificativo, quelle indicate dall'art. 24, comma 1, dello Statuto Comunale.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché ne sia presa nota nel verbale.

#### ART. 36 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dall'amministrazione o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Generale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

#### ART. 37 – RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e dal quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs n. 267/2000, nonché dalla legge n. 20/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### CAPO V – NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

##### ART. 38 – INDIRIZZI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL SINDACO

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico – amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

##### ART. 39 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina dei rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare al Sindaco il nominativo del consigliere designato. L'organo competente approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

##### ART. 40 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da rappresentanti di ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

## PARTE III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

### CAPO I – CONVOCAZIONE

#### ART. 41 – COMPETENZA

1. La convocazione del consiglio è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco la convocazione viene disposta dall'Assessore più anziano di età. In ogni caso la convocazione del consiglio non può essere disposta da un Assessore non Consigliere.
3. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.
4. Può infine, essere riunito dal prefetto quando sia infruttuosamente trascorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

#### ART. 42 – CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, consegnati a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne formale dichiarazione, oppure consegnati direttamente agli interessati, con sottoscrizione per ricevuta.
2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari.
3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori dal comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatto formale comunicazione al Segretario Generale.
4. E' possibile recapitarlo in altro indirizzo, anche informatico, o telematico, qualora sia appositamente designato dal destinatario e purché sia sempre possibile produrre prova certa dell'avvenuta consegna o inoltro.
5. L'avviso per il Consiglio, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri nei termini previsti dallo Statuto.

6. Nei casi d'urgenza l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso però l'esame di tutti o parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo motivati impedimenti, non sia stata depositata unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata, in un ufficio comunale di facile accesso indicato nell'avviso di convocazione.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, a non meno di due giorni da quella di prima convocazione.
11. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dello Statuto.
12. Con le stesse modalità indicate dal presente articolo l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno devono essere consegnati all'assessore non consigliere.

#### ART. 43 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione.
4. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione nel quale costituisce parte integrante.
5. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
6. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## ART. 44 – ORDINE DEL GIORNO – PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

1. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulta tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo. L'elenco di cui sopra verrà esposto anche in altri luoghi pubblici per dare compiuta informazione alla cittadinanza dell'avvenuta convocazione del consiglio e dell'ordine del giorno che verrà trattato per permettere la più ampia partecipazione.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

## CAPO II – ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

### ART. 45 – DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessione straordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri prescritti per legge per la sua validità, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della adunanza.

### ART. 46 – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 6 consiglieri, senza computare il sindaco che presiede la seduta.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel

numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorrono 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero di consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentono dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale e, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il Sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto nel verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I consiglieri devono segnalare al Segretario comunale l'uscita dalla sala prima della votazione, in tal caso non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

#### ART. 47 – ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad un'altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli oggetti rimasti da trattare.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno n. 4 membri del consiglio.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna è partecipata almeno 48

ore prima della prevista seduta, salvo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del presente regolamento.

5. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo legale per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede la presenza previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali oggetti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. Nel caso di oggetti volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di una seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

### CAPO III – PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

#### ART. 48 – ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 52.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

#### ART. 49 – REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune di S.Pietro. Le registrazioni di cui al presente comma servono anche ai fini della redazione dei verbali della seduta, di cui al successivo art. 64, per il mantenimento agli archivi del Comune dell'integrale intervento dei consiglieri in ordine ai punti iscritti all'ordine del giorno. Le registrazioni delle sedute sono conservate agli atti del Comune e soggiacciono alle stesse regole previste per l'archivio di documenti. I consiglieri comunali possono, a richiesta, avere un duplicato delle registrazioni medesime, con le stesse modalità previste per l'accesso agli atti, senza il pagamento di alcun corrispettivo delle spese di duplicazione. Di

quanto previsto dal presente comma deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

2. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere o mezzi comunque idonei allo scopo di cui al precedente comma, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
3. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. E' facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

#### ART. 50 – ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamento di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il consiglio su proposta motivata del Sindaco o di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio e il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

#### ART. 51 – ADUNANZE “APERTE”

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali o esperti interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. In questo caso è data facoltà di intervento anche al pubblico, qualora l'argomento trattato possa trovare giovamento anche dal contributo di questo.
4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.
5. Dalla seduta del consiglio comunale "aperta" possono scaturire ordini del giorno che potranno essere approvati nella seduta successiva.

## CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

### ART. 52 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un partecipante turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può

disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione dall'aula del richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il richiamato non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
5. Indipendentemente dalla procedura del richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di uno o più partecipanti o presenti che provochino tumulti o disordini, o passino alle vie di fatto, o si rendano responsabili di atti oltraggiosi; è fatta salva in tali casi l'applicazione degli articoli 338 (violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) del codice penale.

#### ART. 53 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I consiglieri comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Sindaco ed al consiglio
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento del collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere che è iscritto a parlare.
5. Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

#### ART. 54- COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli Agenti di Polizia Municipale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Sindaco.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento per le adunanze di seconda convocazione, per il completamento dei lavori.

#### ART. 55 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI CONSULENTI IN AULA

1. Il Sindaco, per le esigenze del consiglio o quando lo prescriva un regolamento comunale, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti o membri tecnici appartenenti alle commissioni comunali regolarmente nominati, come a titolo meramente esemplificativo componenti della commissione edilizia, componenti del collegio dei revisori dei conti; nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art 64 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e riposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

## CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

### ART. 56 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

### ART. 57 – DISCUSSIONE – NORME GENERALI

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo quando è possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione di ciascun argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco presidente o del relatore.
3. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
4. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto che vengono presentate in forma scritta ed allegate o trascritte nel verbale, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel

richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.

#### ART. 58 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale posta da un consigliere si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendone che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo consiliare, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

#### ART. 59 – FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri, o l'assessore non consigliere che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Sindaco di far nominare una commissione composta da

tre membri, nella quale sia rappresentata la minoranza, che indagli e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce in forma scritta, entro il termine assegnato.
6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazione.

#### ART. 60 – TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la riunione.

#### CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – VERBALE

##### ART. 61 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Sindaco di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
3. In tal caso il Sindaco sceglie uno dei componenti del consiglio cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.
4. In caso di assenza le funzioni del Segretario comunale vengono svolte da chi legalmente lo sostituisce.

##### ART. 62 – IL VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.
2. Il Segretario cura la redazione dei verbali.
4. I processi verbali delle adunanze devono indicare il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e degli astenuti, con indicazione nominativa dei Consiglieri astenuti e contrari.
5. Il verbale deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla trattazione dei singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che non partecipano alla votazione.

6. Nella parte narrativa del verbale di deliberazione, viene fatto constare l'ordine degli interventi, con la sola indicazione del nome del Consigliere intervenuto, dando atto semplicemente della eventuale registrazione dell'intervento su apposito nastro, depositato agli atti presso l'Ufficio Segreteria Comunale, oppure del deposito del testo scritto. In deroga a quanto stabilito al precedente comma, viene trascritta integralmente nel verbale di deliberazione, previa espressa richiesta, una dichiarazione di voto, che ogni consigliere ha diritto – dovere di presentare per iscritto, nel corso della seduta, a conclusione del dibattito, una sola volta per ogni oggetto.
7. Nel solo caso in cui oggetto del verbale siano "comunicazioni", nel verbale dovranno essere sinteticamente elencati gli allegati oppure, in mancanza di essi, riassunti i punti principali delle stesse. Analogamente, in caso di risposta ad interrogazioni ed interpellanze, nel verbale verranno riportati solo gli oggetti delle richieste nonché della risposta e l'indicazione se l'interpellante si sia dichiarato o meno soddisfatto della risposta.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco presidente e dal Segretario comunale.

## PARTE IV – LE DELIBERAZIONI

### CAPO I – LE DELIBERAZIONI

#### ART. 63 – VERBALE – SEDUTE – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. I verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente vengono messi a disposizione dei consiglieri nei termini previsti dal presente regolamento. Essi vengono approvati con votazione che ha luogo per alzata di mano
2. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
3. Dei verbali votati e rettificati viene steso apposito verbale.
4. I verbali delle sedute del consiglio comunale e le registrazioni delle stesse sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

#### ART. 64 – APPROVAZIONE – REVOCA – MODIFICA

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

## CAPO II - LE VOTAZIONI

### ART. 65 – MODALITA' GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 68 e 69
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge e dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Nel computo del numero necessario per rendere legale l'adunanza non vengono considerati gli assessori non consiglieri ed il sindaco che presiede la seduta.
7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
  - Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso
    - Emendamenti soppressivi;
    - Emendamenti modificativi;

- Emendamenti aggiuntivi;
  - Per i provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, quando almeno un quarto dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo
  - I provvedimenti per il quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati oggetto di votazioni separate vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
9. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- Per i regolamenti il Sindaco presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifiche e/o soppressioni, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
  - Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
10. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

#### ART. 66 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la votazione.

## ART. 67 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Sindaco precisa il significato del "si", favorevole alla proposta di deliberazione, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

## ART. 68 – VOTAZIONE SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a secondo dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo schede si procede come appresso:
  - Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
  - Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposta al consiglio.
3. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto nel verbale.
6. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
10. Le schede vengono poi distrutte al termine dalla seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

#### ART. 69 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti , espressamente previsti dalle leggi e dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno che potrà essere riproposto in una seduta successiva fatto salvi i casi di termini perentori previsti dalla legge.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in un'adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, incluso i non eletti.

#### ART. 70 – DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

## PARTE V – AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO

### ART. 71 – PREROGATIVE DEI GRUPPI

1. Ai gruppi consiliari sono fornite, a norma di Statuto, le attrezzature, i servizi e le risorse finanziarie idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni.
2. La dotazione dei mezzi di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto delle risorse a disposizione del Comune, delle esigenze basilari presenti in ogni gruppo e/o della consistenza numerica di ciascuno di essi; tale dotazione sarà determinata con la delibera di approvazione del bilancio preventivo annuale.
3. Ai Gruppi Consiliari è assicurata la disponibilità di un locale, nel palazzo comunale, con arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei gruppi stessi. Nella suddetta sede è installato un apparecchio telefonico abilitato all'esterno e riservato ai gruppi.
4. Le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie (nell'ambito del budget stabilito in bilancio) sono stabilite dal Sindaco, sentita la conferenza dei capi gruppo.
5. Le eventuali risorse finanziarie assegnate a ciascun gruppo saranno costituite da una quota fissa e da una quota calcolata in base alla consistenza numerica.
6. Le tipologie di spese per il funzionamento dei gruppi imputabili al budget amministrativo in dotazione sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
  - a) spese di corrispondenza, di riproduzione documenti;
  - b) spese telefoniche;
  - c) spese di aggiornamento (libri, riviste);
  - d) spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente, quali organizzazione di riunioni, convegni, incontri con esperti.
7. Gli impegni di spesa e gli atti di gestione finanziaria per l'utilizzo delle risorse finanziarie sono assunte dal Responsabile del Settore competente. Il fondo in dotazione

può essere impiegato per spese di modica entità per sopperire ad eventuali carenze nella strumentazione fornita dall'Ente. Detta strumentazione resta comunque di proprietà dell'Ente.

8. Alle spese occorrenti al funzionamento dei gruppi provvede, dietro formale richiesta, il Responsabile del Settore interessato.
9. I gruppi consiliari possono emettere comunicati stampa informativi della propria attività anche attraverso l'organo di stampa dell'amministrazione comunale.

## PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 72 – PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA. REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI.

1. Il voto del consiglio contrario a una proposta del Sindaco o della giunta non comporta obbligo di dimissioni. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia deve essere presentata secondo le modalità e termini indicati dalla legge.
3. Il Segretario comunale comunica tempestivamente la deliberazione con cui è stata votata la mozione di sfiducia al Prefetto perché siano attuate le procedure di scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario.
4. Alla revoca e sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco .

### ART. 73 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato.

### ART. 74 – DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento è inviata ai consiglieri comunali in carica e agli eventuali consiglieri che dovessero subentrare nel corso del mandato.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante la riunione, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neo eletto, ai consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.